

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Class Action nella P.A.

Nell'articolo intitolato "La Class action nella P.A.", a cura di Giada Buzzi, si affrontano i seguenti aspetti:

- il procedimento;
- le due Class action: un'analisi comparativa.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=49494>

Dossier in tema di indennità dei parlamentari, ministri e sindaci

Nel dossier intitolato "Il quadro normativo in tema di indennità dei parlamentari, ministri e sindaci", a cura di Daniela Bolognino, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- riepilogo quadro normativo;
- trattamento economico – Camera dei deputati;
- trattamento economico dei Senatori;
- leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 – Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;
- legge 8 aprile 1952, n. 212, revisione del trattamento economico dei dipendenti statali – art. 2, comma 1, relativo al trattamento economico dei Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente a quelli che sono anche parlamentari;
- legge 9 novembre 1999, n. 418 – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei sottosegretari non parlamentari;
- D.D.L. A.S. n. 1446 – Riforma della disciplina dei trattamenti economici riconosciuti ai membri del Parlamento (presentato il 12 marzo 2009);
- D.D.L. A.S. n. 1521 – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (presentato il 22 aprile 2009);
- Artt. 82-83, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Alcuni dati sul sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali (Fonti LexItalia);
- Alcune tabelle su "I costi della politica" da La Casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L.P. Trento 9.6.2010 n. 10 "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della L.P. 12.2.1996 n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

La legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l'affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una

posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia: si applica anche alle relative designazioni di competenza del Consiglio provinciale.

Non si applica:

- alle nomine per le quali è previsto come requisito soggettivo la carica di consigliere o assessore provinciale
- alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici in base a disposizioni di legge
- alle nomine effettuate in base a designazioni di soggetti esterni alla Provincia.

La legge prevede che presso la Giunta provinciale sia istituito il registro provinciale delle cariche conferite. Tale registro è predisposto, tenuto e aggiornato secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale acquisito il parere della commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, in modo da assicurare facilità di consultazione mediante una completa e chiara esposizione dei dati relativi alla carica e alle persone alle quali essa è stata conferita indicando nel registro:

- la carica e la disposizione che la prevede
- gli estremi del provvedimento di nomina
- la durata della carica e la sua scadenza, con l'indicazione delle date relative agli adempimenti previsti dalla legge
- i dati anagrafici delle persone che ricoprono o hanno ricoperto le cariche, con l'indicazione delle cariche ricoperte nei 5 anni precedenti la nomina, desunti dal curriculum e dalla documentazione prevista
- i compensi corrisposti a qualunque titolo in funzione della carica.

Dal registro sono progressivamente eliminati i dati relativi alle cariche cessate da almeno 5 anni ed è reso pubblico nel sito internet della Provincia con modalità che ne facilitino la consultazione, consentendo di individuare le cariche in corso e quelle cessate nell'anno precedente.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione

L'amministrazione pubblica da innovare

Si segnala l'articolo intitolato "Cataplasmi e salassi per un'amministrazione pubblica da innovare", a cura di Alessandro Natalini, pubblicato da Astrid., in cui si esamina l'attuale situazione determinatasi nel settore pubblico e le soluzioni adeguate per porvi rimedio.

Secondo l'autore, il problema che affligge l'Italia non è riconducibile solo al fatto di avere un eccessivo debito pubblico, ma anche di avere una burocrazia che non funziona: in questa prospettiva la crisi finanziaria costituisce veramente un'occasione per innovare le pubbliche amministrazioni. A suo avviso, è opportuno perseguire una strategia diversa da quella finora utilizzata, non quella dei semplicistici tagli lineari, ma volta a realizzare progetti di cambiamento in ciascuno dei tanti ambiti in cui si articola un'amministrazione pubblica. Devono conseguire piani seri industriali che settore per settore (cultura piuttosto che sicurezza sul lavoro) costringano tutti (politica, burocrazia e rappresentanti delle categorie economiche e sociali) a ragionare sulla missione di ciascuna amministrazione e al modo concreto di raggiungerla riducendo i costi il più possibile.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Le riforme per una nuova P.A.

“Le riforme per una nuova PA: federalismo, valutazione della performance, contabilità”, è il titolo della relazione di Michele Morciano, pubblicato da Astrid , in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- l’interdipendenza delle disposizioni;
- funzioni fondamentali, livello delle prestazioni e costo standard;
- performance organizzativa e costo standard;
- l’armonizzazione dei criteri contabili;
- i processi produttivi come ambiti di misurazione della performance;
- la definizione standard della performance organizzativa e individuale.

Il testo della relazione è consultabile presso il Settore.

L’attuazione della riforma della P.A. nelle province

Nell’articolo intitolato “L’attuazione della riforma della pubblica Amministrazione nelle province”, a cura del Dr. Carlo Rapicavoli, si affrontano i seguenti aspetti:

- il ruolo e il futuro delle province;
- la riforma della pubblica amministrazione;
- l’attuazione della riforma costituzionale nella XVI legislatura: dal federalismo fiscale alla Carta delle Autonomie;
- la riforma del lavoro pubblico e della pubblica amministrazione;
- il Protocollo di intesa UPI – Dipartimento Funzione Pubblica;
- la performance;
- la valutazione;
- la dirigenza;
- le relazioni sindacali nella fase di adeguamento degli ordinamenti;

- la manovra finanziaria e gli effetti sulla riforma;
- il futuro?

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1906>

L.R. Abruzzo 14.7.2010 N. 26 “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”

La legge ha per oggetto la disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l’obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione

degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione anche sulla base di appositi protocolli di intesa.

A tal fine, la Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

L'attività normativa della Regione è improntata in particolare ai seguenti principi:

- chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
- rispetto delle regole di tecnica legislativa;
- qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- programmazione normativa;
- semplificazione delle procedure;
- ampia diffusione degli atti normativi.

Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto e i principi relativi alla qualità della normazione.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=searchLaw&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&tom=n;-1:2010:26&b=leggiReg2>

Accumulare e gestire il capitale umano nelle PA

“Accumulare e gestire il capitale umano nelle Pubbliche Amministrazioni. Spunti analitici e questioni aperte”, è il titolo dell'articolo di Leonello Tronti, direttore dell'ufficio per la formazione dei dipendenti delle PA, Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, pubblicato dalla banca dati Segretarietlocali, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- perché parlare di capitale umano?
- pubblica amministrazione e capitale umano;
- capitale umano e teoria dell'organizzazione;
- produzione snella di beni pubblici?
- lo sviluppo del capitale umano nelle pubbliche amministrazioni;
- la riforma e la valorizzazione del capitale umano dei dipendenti pubblici.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Consulenze esterne

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della regione Lazio, [con sentenza 3 agosto 2010, n. 1598](#), si esprime sui presupposti e limiti del potere delle PP.AA. di conferire incarichi e consulenze professionali esterne.

I giudici contabili affermano che *“il Collegio reputa opportuno, in primo luogo, precisare, in piena adesione alla giurisprudenza di questa Corte, che indubbiamente e giustamente sussiste, in via generale l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore ed il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono, rendendosi ammissibile il ricorso ad incarichi e consulenze professionali esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni quali la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto dell'incarico e/o della consulenza.*

Sostanzialmente, in materia di consulenze esterne o di affidamento di incarichi all'esterno dell'amministrazione, è stato ripetutamente affermato dal giudice contabile che la P.A., in conformità del dettato costituzionale, deve uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità, dei quali è corollario, per ius receptum, il principio per cui essa, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto. In proposito la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata indicando i parametri entro i quali tali rapporti e le relative spese sono da ritenersi lecite (v., fra le altre, Sez. II, 22.4.2002, n. 136/A; Sez. III, 8.1.2003, n. 9 ; Sez. I, 31.5.2005, n. 187; Sez. I, 8.8.2005, n. 259; Sez. Lazio, 21.10.2003, n. 2137).

Il giudice contabile – giova ribadire - ha ritenuto per lo più anti-giuridico e produttivo di danno erariale il conferimento di incarichi per attività alle quali si può far fronte con personale interno dell'ente, o che sono estranee ai suoi fini istituzionali, o che sono troppo onerose in rapporto alle disponibilità di bilancio. Di converso, in casi particolari e contingenti, è stata ammessa la legittimazione della P.A. ad affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di estranei dotati di provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, ogni volta che si verificano:

a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo.

Tali parametri, se da un lato attestano che nell'ordinamento non sussiste un generale divieto per la P.A. di ricorrere ad esternalizzazioni per l'assolvimento di determinati compiti, dall'altro, tuttavia, confermano che la utilizzazione del modulo negoziale non può concretizzarsi se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra specificati”.

Nella fattispecie, la Corte, ritiene che sussista la responsabilità amministrativa del Presidente dell'Anas per aver conferito a soggetti esterni, secondo un criterio avulso da qualsiasi previa ricognizione della effettiva insufficienza di risorse professionali interne, l'incarico di provvedere alla ricognizione e mappatura di tutto il contenzioso pendente presso il medesimo ente.

Concorso e procedure di mobilità

Il Consiglio di Stato, [con sentenza n. 5830/2010](#), ha sancito il principio secondo il quale è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, che devono coprire posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali.

I giudici di Palazzo Spada affermano, infatti, che *“l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo aver fissato al primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda (“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), al successivo comma 2 bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è dubitabile in alcun modo l’applicazione anche agli enti locali (rientranti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali. Tale obbligo ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell’organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni”.*

In merito, è consultabile presso il settore, il commento di Carlo Rapicavoli *“E’ illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale”* pubblicato su www.LexItalia.it.

L.R. ABRUZZO 10.8.2010 N. 40 “Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari”

La legge disciplina il trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e le spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari e si articola in:

- indennità di carica
- indennità di funzione
- diaria mensile
- rimborso spese di trasporto
- indennità di missione
- assicurazione infortuni
- indennità di fine mandato
- assegno vitalizio

La gestione del trattamento economico e previdenziale spetta agli uffici del Consiglio regionale, resta di competenza della Giunta il trattamento di missione spettante agli Assessori.

La legge disciplina inoltre l'assicurazione del patrocinio legale e riconosce che il trattamento economico spetta ai consiglieri dalla data di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.

Determina un'indennità mensile di carica, pari al 55% dell'indennità lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati e al consigliere che svolge particolari incarichi, compete, in aggiunta all'indennità di carica, un'indennità di funzione.

Il testo prevede altresì che a ciascun Gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, siano assegnati la disponibilità di strutture e personale nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=searchLaw&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&tom=n:-1:2010:40&b=leggiReg2>

Delitti contro la P.A. concussione e corruzione

Si segnala l'articolo intitolato “Delitti contro la P.A: concussione e corruzione, caratteristiche e comparazioni”, a cura di Alessandro M. Basso.

L'autore tratta l'argomento dei reati di concussione e corruzione operando il seguente distinguo:

- la concussione, sanzionata dall'art. 317, si configura quando il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità;
- la corruzione è invece punita dagli artt. 318, 319 e 319 ter e si delinea in relazione rispettivamente ad un atto d'ufficio già compiuto o che si deve compiere, contrario ai doveri d'ufficio, in cui il pubblico ufficiale riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

E' importante al fine di distinguere i due tipi di reato considerare unicamente la sussistenza o meno di uno stato di soggezione in cui venga a trovarsi il privato.

Entrambi i reati, comunque, comportano la confisca dei beni (art. 322 ter) e si applicano anche per i membri degli organi della UE (art. 322 bis).

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=12005>

I primi sei mesi di attività della CiVIT

Si segnala l'articolo intitolato "I primi sei mesi di attività della CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza)", a cura di Benedetto Ponti, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 9 del 2010, a pag. 986, prelevato dalla banca dati della Nuova De Agostini.

Secondo l'autore, i primi sei mesi di attività della CiVIT sono stati dedicati alla predisposizione della rete di organismi indipendenti di valutazione della performance (Oiv): l'analisi rileva gli indirizzi maturati nella Commissione circa i tempi e le procedure per la costituzione degli Oiv a livello centrale, regionale e locale.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- l'oggetto dell'analisi;
- l'assetto della CiVIT;
- tempi e procedure per la costituzione degli Oiv;
- le amministrazioni statali tenute all'istituzione degli Oiv;
- i requisiti per la nomina dei componenti e la collocazione istituzionale degli Oiv;
- alcune indicazioni dalle prime prassi applicative;
- quali prospettive?

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

L.R. MOLISE 1.9.2010 n. 16 « Misure di razionalizzazione della spesa regionale »

La legge considera gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica come assolutamente prioritari ed intende contribuire al rispetto nazionale del patto di stabilità ed adotta una propria manovra finanziaria ai fini di contribuire al miglioramento dei conti generali dello Stato e di razionalizzare le proprie capacità di intervento nel sistema socio-economico regionale.

Contiene il recepimento della manovra nazionale e l'adozione di interventi regionali aggiuntivi, per il conseguimento di un obiettivo di risparmio nel biennio 2011-2012, rispetto all'esercizio 2009 e relativamente alla spesa regionale finanziata con risorse proprie della Regione.

Le disposizioni riguardano anche la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi.

Infatti nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti da essa dipendenti, con oneri a carico della Regione o degli enti stessi, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute: eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Eventuali indennità corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo

massimo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alle liquidazioni dei predetti compensi sono responsabili dell'applicazione della misura.

I consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti della Giunta regionale, eletti o nominati in organi appartenenti ad altri livelli di governo, non possono ricevere più di un trattamento economico legato alla carica, a loro scelta.

I dirigenti regionali competenti alla liquidazione dei trattamenti sono responsabili del rispetto della disposizione e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dei trattamenti stessi.

La partecipazione ad organi collegiali comportante oneri a carico della Regione o di enti da essa dipendenti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono, anche in questo contesto, superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

In ogni ambito verranno applicati tutti i principi previsti dalla manovra nazionale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/7F35FEE2BEA348C7C12577730028BE92?OpenDocument>

L.R. Calabria 24.9.2010 n. 24 “Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori con Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5.7.1982 n. 441”

La legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei:

- consiglieri regionali;
- assessori esterni;
- sottosegretari;
- Presidenti, Vice-Presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina spettino al Consiglio regionale;
- Presidenti, Vice-Presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale il Consiglio regionale concorra, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, in misura superiore al 20%;
- Presidenti, Vice-Presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento il Consiglio regionale concorra in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo della spese di gestione esposte in bilancio;

Si applica altresì al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale medesima.

Entro tre mesi dalla proclamazione dei Consiglieri o dalla nomina degli Assessori esterni, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati, gli stessi sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula “su mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il Presidente della Giunta e gli Assessori sono tenuti a depositare le dichiarazioni e la documentazione presso la Presidenza della Giunta della Regione Calabria.

Gli adempimenti concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separata e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_24_10.doc

Nuova direttiva sulla formazione dei dipendenti pubblici

Nel Dossier dell'8 ottobre sul sito del governo è reperibile un approfondimento sulla direttiva nuova direttiva n.10/2010 emanata lo scorso 30 luglio (pubblicata sulla G.U. il 6 ottobre 2010) relativa alla formazione dei dipendenti pubblici in cui sono definite le disposizioni per l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le attività formative dei pubblici dipendenti.

La Direttiva è rivolta alle amministrazioni centrali dello Stato, agli enti pubblici non economici nazionali e alle sue autorità indipendenti inserite nel conto economico consolidato. Per tutte le altre amministrazioni, invece, le indicazioni sono da considerarsi linee-guida volte a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei dipendenti pubblici.

A partire dal 2011, le amministrazioni dovranno ridurre del 50% le risorse finanziarie da destinare alla formazione nell'ottica di un adeguamento generale per garantire la stabilità dei conti pubblici, come sancito all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/formazione_pa/index.html

Il testo della direttiva n. 10 del 2010 è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/formazione_pa/direttiva.pdf

Nella P.A. la valutazione cambia volto

“Valorizzare i talenti e riconoscere il merito: la valutazione nella p.a. cambia volto”, è il titolo dell'articolo di Francesca Cavallucci, responsabile del servizio sviluppo del personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, pubblicato dalla rivista “Azienditalia Il Personale”, n. 8-9, a pag. 435, reperibile sulla Nuova De Agostini, in cui si esamina in modo innovativo la disciplina del pubblico impiego con particolare attenzione alla misurazione e valutazione di tutto il ciclo della performance: raggiungimento degli obiettivi e le competenze dimostrate.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- la dirigenza pubblica, motore della riforma della p.a;
- distorsioni del nuovo sistema valutativo;
- azioni possibili;

- un nuovo modello valutativo per competenze;
- considerazioni di sintesi.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

La buona amministrazione perduta

“Alla ricerca della buona amministrazione perduta”, è il titolo dell'articolo di Massimo Villone, pubblicato dalla banca dati Segretarietilocali, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- la corruzione dilaga;
- *malpractices* nel governo regionale e locale: *un case study*;
- nuovi scenari e politiche anticorruzione;
- per un paese normale.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Istituzioni locali, controlli interni e legalità

Nell'articolo intitolato “Istituzioni locali, controlli interni e garanzie di legalità”, a cura di Pietro Barrera, pubblicato dalla banca dati Segretarietilocali, si affrontano i seguenti aspetti:

- l'abbaglio “manageriale”;
- altre illusioni: l'alternanza e l'autonomia;
- trasparenza e integrità nella legislazione Brunetta;
- la riforma Brunetta e la sua applicazione da parte degli enti territoriali;
- i controlli interni;
- alla ricerca di altre strade.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Trasparenza e riservatezza nella P.A.

“Trasparenza e riservatezza nella Pubblica Amministrazione”, è il titolo dell'articolo a cura di Franco Pizzetti, pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la trasparenza nella legge delega n. 15 del 2009: una visione compulsiva che dà vita a una multiformità di significati e discipline;
- la trasparenza nel decreto delegato n. 150 del 2009;
- la trasparenza amministrativa nell'ambito del decreto delegato: problemi e questioni aperte;
- le indicazioni che emergono dalla delibera CIVIT n. 6 del 2010;
- il delicato rapporto tra trasparenza e protezione dei dati personali dei cittadini. Il ruolo della CIVIT e quello del Garante dei dati personali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Amministrazione di qualità e controlli efficaci

Nell'articolo intitolato "Amministrazione di qualità e controlli efficaci: un'endiadi possibile nella nuova azione per l'efficienza?", a cura di Antonio Leo Tarasco, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti aspetti.

- dai controlli collaborativi della Corte dei Conti ad un sistema di controlli (semplicemente) efficaci;
- qualità e controlli di risultato nelle leggi Brunetta (legge n. 15/2009 e d.lgs. n. 150/2009);
- la qualità come obbligo di risultato dell'Amministrazione,
- il nuovo sistema di controlli nella riforma Brunetta 2009;
- l'indipendenza dei controllori interni nel d.lgs. n. 198/2009;
- l'azione per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici;
- responsabilità dell'amministrazione, di amministratori e dirigenti, per mancato raggiungimento del risultato;
- in particolare, il danno da disservizio;
- in particolare, il principio (diritto) della ragionevole durata del processo;
- qualità ed efficienza della P.A. tra azione collettiva e autorità di controllo;
- i rapporti tra sanzioni delle autorità di controllo e giudizio di responsabilità della Corte dei conti.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Concorsi: la semplificazione arriva con un click

Si segnala l'articolo intitolato "Concorsi: la semplificazione arriva con un click", a cura di Vincenzo Testa, funzionario del dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sulla rivista "Guida al pubblico Impiego" n. 10 del 2010, a pag. 24, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- l'introduzione della PEC nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- i chiarimenti ed i criteri interpretativi di Palazzo Vidoni;
- natura ed efficacia dell'utilizzo della PEC nei rapporti con la P.A.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

La Direzione umanistica

Si segnala l'articolo intitolato "La direzione umanistica nelle organizzazioni moderne e nelle aziende e amministrazioni pubbliche: esperienza possibile o mera utopia?", a cura di Giovanni Graziano Manca, pubblicato sulla rivista "Nuova Rassegna" n. 15 del 1 agosto 2010, a pag. 1463. Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- la nota introduttiva;
- le origini e il declino dello *scientific management*;
- la tesi della direzione umanistica.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

La Customer satisfaction

Nell'articolo intitolato "Customer satisfaction nelle verifiche fiscali?", a cura di Palana Maurizio, si affrontano i seguenti aspetti:

- la customer satisfaction nella P.A. (cenni);
- verifica fiscale e soddisfazione del cliente;
- considerazioni e riflessioni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/30691-customer-satisfaction-nelle-verifiche-fiscali#>

La Formazione

Si segnala l'articolo intitolato "Formazione pubblica: risorsa o spreco? Un percorso per ridurre la spesa e migliorare l'efficacia delle attività formative", a cura di Francesca Cavallucci, responsabile del Servizio del Personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, pubblicato dalla rivista "Azienditalia Personale", a pag. 516, reperibile sulla Nuova de Agostini.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- formazione come strumento di gestione della conoscenza;
- formazione come strumento di riduzione degli sprechi;
- prima linea guida: contenimento della spesa e quantificazione delle risorse per il 2011;
- seconda linea guida: i gestori della formazione;
- terza linea guida: tempi della programmazione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

I danni punitivi nella P.A.

Nell'articolo intitolato "I danni punitivi nella responsabilità civile della P.A. dopo il nuovo Codice del processo amministrativo", a cura di Luigi Viola, pubblicato sulla rivista "La nuova giurisprudenza civile", n. 12 del 2010, a pag. 806, reperibile sulla banca dati Pluris Cedam, si affrontano i seguenti aspetti:

- la penetrazione dei danni punitivi del nostro ordinamento: il collegamento con la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c;

- il rimescolamento della problematica derivante dall'intervento della L. 18/06/2009, n. 69;
- l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. al processo amministrativo e le novità introdotte dal nuovo Codice del processo amministrativo;
- le nuove prospettive di applicazione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il risarcimento dei danni della PA

Nell'articolo intitolato "Il risarcimento dei danni provocati dalla P.A.", a cura di Valdo Azzoni, avv. del Comune di Aosta, pubblicato sulla rivista "Nuova Rassegna" n. 19-20 del 1-16 ottobre 2010, a pag. 2006, si affronta la riflessione relativa alle questioni riguardanti la magistratura amministrativa (e non solo).

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- danni patrimoniali e danni non patrimoniali;
- requisiti oggettivi e soggettivi della domanda di risarcimento.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.